

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4656

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIBILIA

Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, e altre disposizioni in materia di risoluzione delle crisi delle banche in dissesto o soggette a rischio di dissesto

Presentata il 22 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di risoluzione delle crisi delle banche in dissesto o a rischio dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014. L'iter di « nazionalizzazione » prevede due aumenti di capitale. Il primo è riservato allo Stato (Ministero dell'economia e delle finanze) e utilizza le risorse stanziare dall'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017. Il secondo è aperto agli enti pubblici della Repubblica e l'acquisto delle azioni è garantito da un apposito fondo preposto al rilascio di garanzie statali (articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014). Gli aumenti di capitale sono finalizzati a ga-

rantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea. I crediti deteriorati sono comunque trasferiti alla Società per la gestione di attività (SGA) del Ministero dell'economia e delle finanze che provvederà a gestirli con l'obiettivo di massimizzarne il valore. I dividendi che la SGA distribuirà al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei proventi di gestione dei crediti deteriorati, saranno attribuiti nuovamente al Fondo di cui al citato articolo 9 utilizzato per il primo aumento di capitale. L'esperienza della SGA nella gestione delle sofferenze del Banco di Napoli ha dimostrato che una paziente gestione dei crediti in sofferenza consente un recupero quasi totale del valore nominale delle medesime sofferenze; per tale motivo la medesima potrà ripetersi nella gestione delle crisi bancarie future. La nuova ge-

stione delle crisi dovrà svolgersi nell'interesse pubblico senza uno spreco di risorse erariali (la presente proposta di legge modifica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 99 del 2017 adeguando lo schema di cessione e di gestione delle sofferenze alla nazionalizzazione delle banche). Le disposizioni in materia di ristoro degli obbligazionisti subordinati sono state soppresse in quanto con la nazionalizzazione e gli aumenti di capitale sarà garantito il patrimonio di vigilanza prudenziale e per tale motivo non saranno necessarie misure di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni.

L'articolo 2 disciplina l'intervento dello Stato e l'*iter* di « nazionalizzazione » delle banche in dissesto o a rischio di dissesto.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di crediti deteriorati.

L'articolo 4 reca disposizioni di coordinamento.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia finanziaria.

L'articolo 6 reca disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato agli enti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, di seguito denominato « decreto-legge n. 99 del 2017 », è sostituito dal seguente:

« 1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale delle banche in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, di seguito denominate "Banche", sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ».

2. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono abrogati.

ART. 2.

(Interventi dello Stato).

1. L'articolo 4 del decreto-legge n. 99 del 2017 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *(Interventi dello Stato).* – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito

della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-*bis*, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di crediti deteriorati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « prevede che i commissari liquidatori procedano alla » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la »;

2) le parole: « e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 » sono soppresse;

3) le parole da: « Alla cessione » fino alle parole: « l'articolo 3, comma 2 » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari » sono sostituite dalle seguenti: « determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione »;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 del presente

articolo sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1 ».

ART. 4.

(Disposizioni di coordinamento).

1. L'articolo 6 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono abrogati. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 99 del 2017, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: “di cui ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 65 e 66”.

1-*ter*. Il primo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare”;

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

2) al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater* del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

1-sexies. Le disposizioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ».

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato a enti pubblici).

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis.* — *(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato a enti pubblici).* — 1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, pari a 905 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire per l'int-

grazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Le garanzie prestate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1 del presente articolo sono concesse in conformità alla normativa di settore ».



17PDL0060870